



# COMUNE DI NARBOLIA

## Provincia di Oristano

09070 Narbolia - Via Umberto ,22 - Tel. 078357513 - 57287

[protocollo.narbolia@pec.comunas.it](mailto:protocollo.narbolia@pec.comunas.it)

[protocollo@comune.narbolia.or.it](mailto:protocollo@comune.narbolia.or.it)

<http://www.comune.narbolia.or.it>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p><b>N. 2 del 05-04-2018</b></p>	<p><b>Oggetto: aliquote e detrazioni IMU anno 2018</b></p>
---	--

**L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile con inizio alle ore 18:00, nell'Ufficio del Commissario, sito a Narbolia in via Umberto,22 il Dott. Salvatore Bellisai con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.**

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 05.04.2018 presentata dalla Responsabile Area Finanziaria.

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale, modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”.

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 ai sensi del quale “... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni

*2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”.*

Visti il D.lgs n. 504/1992 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui rinvia al D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.08.2014.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. Interno 29.11.2017 che ha differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali ed il successivo decreto del 09.02.2018 che lo ha differito al 31.03.2018.

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge n. 208/2015, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ....*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.04.2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille

Attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6	6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille
Terreni agricoli	4,6 per mille
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di dover confermare le aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile, resi dal Responsabile Area Finanziaria.

### **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) esposte in premessa.

Di dare atto che sono esenti dall'imposta:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti)
- i terreni agricoli
- le abitazioni principali delle categorie catastali da A/2 a A/7.

Di prendere atto che spettano al Responsabile Area Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario  
Dott. Salvatore Bellisai**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Claudio Demartis**

---

### **PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.narbolia.or.it/>.  
Narbolia, 06-04-2018

L'impiegato incaricato